

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA E DI SOSTEGNO ALL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO PER IL TRIENNIO 2024-2026**

L'anno 2024 nel giorno indicato nel repertorio in Bologna, presso la sede della Regione Emilia-Romagna;

TRA

La REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con sede a Bologna in Viale Aldo Moro 52, rappresentata nel presente atto dal Responsabile del Procedimento \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

. . . . . ;

Richiamati:

- la L.R. 20/2014, "Norme in materia di cinema e audiovisivo" art 4, 5, 6 e 7;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 150 del 16 gennaio 2024 "Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20 del 2014, art. 12. Priorità e strategie di intervento per il triennio 2024-2026. (Proposta della Giunta regionale del 18/12/2023, n. 1661)
- la DGR n. 934 del 27/05/2024 con la quale è stato approvato l' Avviso per la presentazione di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e di sostegno all'esercizio cinematografico per il triennio 2024-2026, che stabilisce i requisiti dei soggetti proponenti e dei progetti da realizzare, nonché gli obblighi che i soggetti realizzatori sono tenuti ad osservare;

Preso atto che il soggetto realizzatore \_\_\_\_\_:

- risulta in possesso dei requisiti indicati dell'avviso approvato con DGR n. 934/2024;
- ha presentato una proposta progettuale per il triennio 2024-2026 ed una relazione dettagliata sulle attività da realizzare nell'anno 2024, rispondenti agli obiettivi e alle linee prioritarie individuate dall'Avviso

Tutto ciò premesso e considerato;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1  
**OGGETTO**

Con la presente convenzione vengono disciplinati i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata come "Regione") e . . . . (di seguito indicato come ". . .") per la realizzazione del progetto "\_\_\_\_\_2024-2026"

ART. 2  
**DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2026.

ART. 3  
**OBBLIGHI DEL SOGGETTO REALIZZATORE**

\_\_\_\_\_ si impegna a realizzare le attività descritte nel progetto per il triennio 2024-2026 presentato alla Regione con Prot. n. \_\_\_\_\_.

Per il biennio 2025-2026 il soggetto realizzatore \_\_\_\_\_ dovrà inviare alla Regione, in coerenza con quanto presentato al momento della domanda di contributo, ed entro il 20 febbraio di ogni anno:

- il programma dettagliato delle attività da svolgere nel corso dell'anno stesso, unitamente ad un piano di previsione dei costi e dei ricavi;
- la documentazione di rendicontazione finale relativa alla precedente annualità.

Il soggetto realizzatore \_\_\_\_\_ si impegna, inoltre, a:

- completare ognuna delle annualità del progetto entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- dotarsi di una struttura organizzativa adeguata sul piano amministrativo e gestionale;
- rispettare la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);

- applicare la vigente normativa in materia di previdenza, assistenza e assicurazione sul lavoro del personale tecnico e artistico assunto, anche a tempo determinato, con esplicito riferimento al versamento di ogni contributo di legge;
- comunicare tempestivamente via e-mail alla Regione Emilia-Romagna ogni variazione che dovesse sopraggiungere rispetto a quanto previsto al momento della presentazione della domanda di contributo;
- apporre il logo della Regione Emilia-Romagna e il logo della Emilia-Romagna Film Commission su tutti i documenti informativi, pubblicitari e promozionali dell'attività svolta.

3.3 - Il soggetto realizzatore \_\_\_\_\_ si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi indicati nell'avviso adottato con delibera di Giunta n. 934/2024 e non riportati in convenzione, il cui contenuto si intende letto e accettato.

#### ART. 4

##### **OBBLIGHI DELLA REGIONE**

La Regione, per la realizzazione delle attività da realizzarsi nell'anno 2024, concede al soggetto realizzatore \_\_\_\_\_ un contributo di Euro \_\_\_\_\_;

Per i successivi anni 2025 e 2026 i contributi verranno quantificati annualmente con apposita deliberazione di Giunta regionale, in relazione alle effettive disponibilità del bilancio regionale e previa verifica, da parte del nucleo di valutazione, della coerenza delle attività presentate rispetto alla relazione 2024-2026 inviata in fase di candidatura.

#### ART. 5

##### **MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**

Il contributo relativo ad ognuna delle annualità verrà liquidato, su espressa richiesta del soggetto realizzatore e dietro presentazione della necessaria documentazione, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, con una delle seguenti modalità:

- in due fasi:
  - una prima quota, entro il limite del 70% del contributo, in relazione ad un primo stato di avanzamento delle attività realizzate entro il 15 ottobre dell'anno di attuazione, supportato da apposita

relazione e attestazione delle spese sostenute, da presentare entro il 31 ottobre dello stesso anno;

- il saldo ad ultimazione delle attività previste nel progetto per la singola annualità e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione finale, di cui al successivo art. 6;

- in alternativa, in un'unica soluzione, a conclusione del progetto per la singola annualità, con le modalità sopraindicate previste per il saldo.

La Regione potrà provvedere alla riduzione del contributo nel caso si rilevi dalla documentazione a consuntivo una parziale attuazione delle attività previste, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi previsti al momento della domanda.

Nel caso in cui il contributo concesso risulti, a consuntivo, superiore al deficit di finanziamento o al 70% del totale dei costi ammissibili rendicontati, verrà ridotto automaticamente al valore del deficit stesso o al 70% del totale dei costi ammissibili rendicontati.

#### ART. 6

##### **DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE FINALE**

Entro il 20 febbraio di ogni anno ai fini dell'erogazione del saldo del contributo concesso, i soggetti realizzatori dovranno produrre la documentazione di rendicontazione finale relativa all'annualità conclusa.

La documentazione di rendicontazione finale dovrà contenere:

- a) la richiesta di erogazione del saldo del contributo;
- b) il rendiconto economico-finanziario delle attività realizzate, contenente il consuntivo delle spese sostenute e gli estremi dei documenti di spesa, oltre al prospetto delle entrate a copertura dei costi;
- c) la relazione consuntiva sulle attività realizzate nel corso dell'anno che metta in evidenza i risultati conseguiti.

La documentazione di rendicontazione finale dovrà essere redatta su apposita modulistica approvata dalla Regione Emilia-Romagna contestualmente all'atto di concessione del contributo.

#### ART. 7

## **CONTROLLI e MONITORAGGIO**

La Regione si riserva la facoltà di svolgere tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, sia prima che nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto, al fine di verificare ed accertare

- il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai giustificativi conservati dal soggetto realizzatore.

I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a consentire ed agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

La Regione svolge inoltre attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione dei progetti ammessi a contributo ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. A tale fine i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi che saranno indicati dalla Regione, in merito allo stato di attuazione dei progetti e agli effetti da questi prodotti.

### **ART. 8**

#### **REVOCHE**

Si procederà d'ufficio alla revoca totale del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione;
- qualora la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto per il quale era stata presentata la richiesta di contributo, se questo è dovuto a variazioni in corso d'opera non comunicate alla Regione e da quest'ultima non approvate;

- qualora il soggetto realizzatore non rispetti il termine perentorio previsto per la conclusione di ogni annualità del progetto (31 dicembre);
- qualora il soggetto realizzatore comunichi la rinuncia al contributo.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art 3 comporta la revoca del contributo qualora il soggetto realizzatore, decorsi inutilmente 20 giorni dal sollecito ricevuto dalla Regione, non abbia provveduto all' adempimento degli stessi.

In caso di presentazione della rendicontazione finale oltre i 15 giorni dal ricevimento della richiesta di invio o integrazione della documentazione di cui all'art. 6, si provvederà ad applicare una sanzione con la revoca parziale nella misura del 40% del contributo liquidabile sulla base della rendicontazione presentata, se il ritardo non supera i 60 giorni dalla scadenza inizialmente prevista. Ritardi superiori ai 60 giorni verranno sanzionati con la revoca totale del contributo.

#### ART. 9

##### **RINUNCIA AL CONTRIBUTO**

Il soggetto realizzatore beneficiario del contributo, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'attività, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso se tali impedimenti non sono dovuti a cause di forza maggiore.

In caso di rinuncia al contributo, la Regione provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

#### ART. 10

##### **RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO**

I contributi erogati e risultati non dovuti saranno revocati e dovranno essere restituiti dal soggetto beneficiario alla Regione, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei

contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 del Codice Civile, vigente alla data di adozione dell'atto di revoca del contributo. Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, la Regione.

ART.11

**MODIFICHE**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione prima dello scadere del triennio viene concordato fra le parti, a seguito di proposte motivate o di intervenute esigenze da parte dei contraenti.

ART. 12

**FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione di tutte le controversie inerenti la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione il Foro competente è quello di Bologna.

ART. 13

**SPESE DI REGISTRAZIONE E DI BOLLO**

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del soggetto realizzatore del progetto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Procedimento

---

Per il soggetto realizzatore \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

---